



COMUNE DI S. AMBROGIO DI TORINO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4

OGGETTO:

**CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - MODIFICA REGOLAMENTO.**

L'anno duemilaventuno addì ventidue del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, in modalità telematica ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto in data 08/04/2020, n. 4, utilizzando il sistema in videoconferenza denominato Go to Meeting. Alla seduta risultano presenti, così come identificati dal Segretario Comunale, per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Antonella Domenica FALCHERO - Sindaco	Sì
2. Silvano BARELLA - Assessore	Sì
3. BRAIDO Giovanni Giorgio - Consigliere	Assente Giust.
4. Angelo ZERBONIA - Assessore	Sì
5. SENORE Arianna - Assessore	Sì
6. MANDES Dario - Consigliere	Sì
7. Arianna MARITANO - Consigliere	Sì
8. Igor CONGIU - Assessore	Sì
9. ALLEGRO Bruno - Consigliere	Sì
10. TEGHILLE Massimo - Consigliere	Sì
11. RAIMONDO Norma - Consigliere	Sì
12. VINASSA Andrea - Consigliere	Sì
13. TATTI Claudio - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 12
	Totale Assenti: 1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa BACCIU Marta il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La registrazione integrale degli interventi è resa pubblica attraverso l'inserimento della registrazione audio-video della seduta sul sito dell'Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 in data 22/12/2020:

- veniva istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019;
- veniva approvato il «Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 48 articoli e gli allegati A) e B);

Rilevato che:

- nel suddetto regolamento non è stata prevista la maggiorazione del 50% da applicare per manifesti di superficie superiore ad 1 mq., già prevista con la precedente Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- il comma 848 dell'art. 1 Legge 178 del 30/12/2020 (legge finanziaria 2021) che sostituisce il comma 831 dell'art. 1 Legge 160/2019 (legge finanziaria 2020) relativamente alle disposizioni concernenti il canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità;

Con la sostituzione del comma 831 si precisa che i soggetti obbligati al pagamento del canone sono, oltre al titolare della concessione, anche i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo del materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria prevista nel medesimo comma;

Atteso pertanto di provvedere ad integrare l'art. 41 ed a modificare il comma 4 dell'art. 25 del Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Ravvisata la necessità di disciplinare l'integrazione della maggiorazione in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate*

degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

Visto il Decreto 13 gennaio 2021 del Ministero dell'Interno con il quale viene differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

Vista la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed in particolare l'art. 42, lett. f) in merito alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Ritenuto che la determinazione delle specifiche tariffe da applicare alle tipologie di occupazioni ed esposizioni pubblicitarie, sia da demandare alla competenza della Giunta Comunale tenuto conto delle maggiorazioni previste nel predetto regolamento;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto approvato con atto consiliare n. 35 del 28.09.2006 e sue modifiche;

Udita una breve illustrazione del presente provvedimento da parte del Sindaco Falchero;

Preso atto della dichiarazione di voto favorevole da parte del Consigliere Allegro per il gruppo Consigliare “Sì Sant’Ambrogio”;

Con votazione accertata dal Segretario in modalità telematica, con riscontro audio e video, avente il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 12 Consiglieri votanti: n.12

Voti favorevoli: n. 12 Contrari: //

Astenuti: n. //

Udita la proclamazione dell'esito della votazione, da parte del Presidente Sindaco,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di integrare il «Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria», inserendo all'art. 41 il seguente comma 2:

“La misura del canone da applicare per manifesti di superficie superiore a 1 mq. è maggiorata del 50%.”

3. Di sostituire il comma 4 dell'art. 25 del suddetto Regolamento, uniformandolo a quanto disciplinato dal comma 848 dell'art. 1 della Legge 178/2020 che sostituisce il comma 831 dell'art. 1 della Legge 160/2019, nel modo seguente:

comma 4:

<p>Vecchio testo</p> <p>Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione <u>all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicate</u> per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT d/*ei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.</p>	<p>Nuovo testo</p> <p>Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione <u>dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate</u> per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.</p>
---	--

4. di demandare alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020;
5. di dare atto che la suddetta integrazione del regolamento sarà in vigore dal 1° gennaio 2021 a norma dell'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448 richiamato in premessa.

Con separata votazione espressa verbalmente, con riscontro audio e video, avente il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 12 Consiglieri votanti: n.12

Voti favorevoli: n. 12 Contrari: n. //

Astenuti: n. //

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, al fine di provvedere tempestivamente all'esecuzione del medesimo

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Antonella Domenica FALCHERO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dr.ssa BACCIU Marta